

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- * Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2591/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1997, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni 1
- * Regolamento (CE) n. 2592/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che rettifica a decorrere dal 1° luglio 1995 i coefficienti correttivi applicabili in Irlanda alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee 5
- * Regolamento (CE) n. 2593/97 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3482/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone 6
- * Regolamento (CE) n. 2594/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro 10
- * Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per il raccolto 1998 11
- * Regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia 12
- * Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare 13

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2598/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — Programma SYNERGY	16
★ Regolamento (CE) n. 2599/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva	17
★ Regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale	18
★ Regolamento (CE) n. 2601/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, che istituisce una riserva per risolvere casi estremi in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per il 1998	19
★ Regolamento (CE) n. 2602/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio per quanto riguarda il pubblico intervento	20
★ Regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)	22
★ Regolamento (CE) n. 2604/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi	28
Regolamento (CE) n. 2605/97 della Commissione, del 22 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	39
Regolamento (CE) n. 2606/97 della Commissione, del 22 dicembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	41
Regolamento (CE) n. 2607/97 della Commissione, del 22 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2389/97 relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare	43
Regolamento (CE) n. 2608/97 della Commissione, del 22 dicembre 1997, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	44
Regolamento (CE) n. 2609/97 della Commissione, del 22 dicembre 1997, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	47
Regolamento (CE) n. 2610/97 della Commissione, del 22 dicembre 1997, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	52
★ Direttiva 97/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	55

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/862/CECA:

- * **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA** 60

97/863/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti**..... 62

Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti 63

Commissione

97/864/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 1997, che modifica la decisione 96/304/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle T-shirt** (1) 66

97/865/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 1997, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del CGA 245 704, del flazasulfuron, del virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua, dell'imazosulfuron, della pimetrozina e del sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari** (1) 67

97/866/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica la decisione 97/534/CE relativa al divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili** (1) 69

Comitato delle regioni

- * **Decisione del Comitato delle regioni, del 17 settembre 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni** 70

Rettifiche

- * **Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (GU L 103 del 19. 4. 1997)** 72
- * **Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 103 del 19. 4. 1997)** 72

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2591/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997**

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1997, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/97⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1997;

considerando che, ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1998 comporterà entro il 31 dicembre 1998 la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, con effetto retroattivo al 1° luglio 1998;

considerando che i nuovi coefficienti correttivi potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1998 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttivi o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebitato versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1998;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1998,

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1997:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	433 876	456 924	479 972	503 020	526 068	549 116		
A 2	385 030	407 023	429 016	451 009	473 002	494 995		
A 3/LA 3	318 876	338 113	357 530	376 587	395 824	415 061	434 298	453 535
A 4/LA 4	267 887	282 903	297 919	312 935	327 951	342 967	357 983	372 999
A 5/LA 5	220 863	233 947	247 031	260 115	273 199	286 283	299 367	312 451
A 6/LA 6	190 865	201 279	211 693	222 107	232 521	242 935	253 349	263 763
A 7/LA 7	164 296	172 471	180 646	188 821	196 996	205 171		
A 8/LA 8	145 305	151 165						
B 1	190 865	201 279	211 693	222 107	232 521	242 935	253 349	263 763
B 2	165 369	173 122	180 875	188 628	196 381	204 134	211 887	219 640
B 3	138 709	145 156	151 603	158 050	164 497	170 944	177 391	183 838
B 4	119 972	125 563	131 154	136 745	142 336	147 927	153 518	159 109
B 5	107 240	111 764	116 288	120 812				
C 1	122 368	127 302	132 236	137 170	142 104	147 038	151 972	156 906
C 2	106 434	110 956	115 478	120 000	124 522	129 044	133 566	138 088
C 3	99 284	103 158	107 032	110 906	114 780	118 654	122 528	126 402
C 4	89 710	93 344	96 978	100 612	104 246	107 880	111 514	115 148
C 5	82 717	86 107	89 497	92 887				
D 1	93 484	97 571	101 658	105 745	109 832	113 919	118 006	122 093
D 2	85 238	88 868	92 498	96 128	99 758	103 388	107 018	110 648
D 3	79 333	82 729	86 125	89 521	92 917	96 313	99 709	103 105
D 4	74 802	77 870	80 938	84 006				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 425 BFR è sostituito dall'importo di 6 566 BFR,

— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 274 BFR è sostituito dall'importo di 8 456 BFR,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 14 782 BFR è sostituito dall'importo di 15 107 BFR,

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 394 BFR è sostituito dall'importo di 7 557 BFR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1997, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	203 705	228 938	254 171	279 404
	II	147 846	162 252	176 658	191 064
	III	124 241	129 776	135 311	140 846
B	IV	119 350	131 034	142 718	154 402
	V	93 747	99 927	106 107	112 287
C	VI	89 161	94 410	99 659	104 908
	VII	79 802	82 517	85 232	87 947
D	VIII	72 129	76 377	80 625	84 873
	IX	69 462	70 430	71 398	72 366

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1997, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 3 941 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 6 042 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1997 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1997, la data «1° luglio 1996» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 1997».

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1997, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	128,7
Germania	109,7
tranne: Bonn	101,1
Karlsruhe	98,1
Monaco	108,8

Grecia	87,6
Spagna	90,8
Francia	118,0
Irlanda	104,9
Italia	100,3
tranne: Varese	94,4
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	108,1
Austria	114,5
Portogallo	86,5
Finlandia	117,4
Svezia	116,6
Regno Unito	142,4
tranne: Culham	115,0.

2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 ⁽¹⁾ restano applicabili.

3. Conformemente all'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 1998, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1998. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1998, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed agli altri aventi diritto.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

L'eventuale recupero dell'indebitato versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1998.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1997, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 561	1 207	1 759	1 011
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 486	1 126	1 687	880
Altri gradi	2 255	1 050	1 451	726

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1997, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76⁽¹⁾ sono fissate a 11 423, 17 241, 18 852, 25 701 BFR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1997, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽²⁾, si applica il coefficiente 4,087745.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1329/97 (GU L 183 dell'11. 7. 1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2190/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2592/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che rettifica a decorrere dal 1° luglio 1995 i coefficienti correttivi applicabili in Irlanda alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/97⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che Eurostat ha operato verifiche riguardanti la procedura informatica di calcolo dei coefficienti correttivi; che tali verifiche hanno messo in risalto alcuni divari rispetto ai coefficienti correttivi applicabili in Irlanda a decorrere dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996;

considerando che, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili in Irlanda, adottati dai regolamenti (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95⁽³⁾ e (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96⁽⁴⁾ debbono essere rettificati con effetto al 1° luglio 1995 e al 1° luglio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° luglio 1995, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso è stabilito come segue:

— Irlanda 89,6.

2. Con effetto al 1° luglio 1996, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso è stabilito come segue:

— Irlanda 93,6.

3. I coefficienti correttivi applicabili alla pensione dei funzionari e degli altri agenti in Irlanda sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto con effetto al 1° luglio 1995 e al 1° luglio 1996. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88⁽⁵⁾ restano applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2593/97 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3482/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nel dicembre 1992, con regolamento (CEE) n. 3482/92⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, espressa in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, applicata alla Rubycon Corporation (in appresso «Rubycon») ammontava a 30,1%. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure viene denominata in appresso «inchiesta iniziale».

2. Domanda di inchiesta ai fini del riesame

- (2) Nel settembre 1996, la Rubycon ha presentato una domanda di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»). La Rubycon sosteneva che non fosse più necessario mantenere in vigore il dazio antidumping definitivo per controbilanciare il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

3. Inchiesta ai fini del riesame

- (3) La Commissione ha ritenuto che la domanda della Rubycon contenesse elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare un riesame intermedio. Il

17 dicembre 1996, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, essa ha pertanto annunciato l'apertura di un'inchiesta ai fini del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha avviato un'inchiesta.

Dato che nessuna altra parte interessata ha presentato elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai fini del riesame, l'inchiesta è stata limitata alla Rubycon. L'inchiesta ha riguardato soltanto la questione del dumping.

- (4) La Commissione ha informato ufficialmente la Rubycon, i rappresentanti del paese esportatore, due importatori non collegati e il denunziante dell'inchiesta iniziale (in appresso «FARAD») circa l'avvio del riesame. Essa ha offerto inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto un'audizione.
- (5) L'inchiesta riguardava il periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). Ai fini della presente inchiesta, si è tenuto conto della Comunità nella sua composizione al momento dell'apertura del riesame.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dalla Rubycon, dal suo importatore collegato nella Comunità (in appresso denominato Rubycon UK) e da due importatori indipendenti della Comunità.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha svolto indagini presso i locali delle seguenti società:
- a) *produttore/esportatore in Giappone*
— Rubycon Corporation, Tokyo e Ina;
- b) *importatore collegato al produttore/esportatore*
— Rubycon UK, South Ruislip, Regno Unito;
- c) *importatore indipendente dal produttore/esportatore*
— Codico Gesellschaft mbH & Co KG, Vienna, Austria (in appresso Codico).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 353 del 3. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 381 del 17. 12. 1996, pag. 7.

Nel corso della verifica presso i locali della Codico, è risultato che la società aveva fornito informazioni fuorvianti. In particolare, la società non aveva riferito un elevato numero di operazioni di importazione. Questa ed alcune altre mancanze hanno fatto dubitare seriamente dell'attendibilità delle informazioni fornite dalla società. La Commissione ha pertanto deciso di basare le proprie conclusioni per tale società su fatti disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base e ne ha informato la società.

Non si è ritenuto necessario procedere ad un'indagine presso i locali dell'altro importatore visto che le sue importazioni complessive di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio prodotti dalla Rubycon erano relativamente modeste.

- (8) L'inchiesta ha superato i termini normali di 12 mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base a causa del volume e della complessità dei dati raccolti ed esaminati.
- (9) Le parti sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base si intendeva modificare il regolamento (CEE) n. 3482/92. Si è preso nota delle osservazioni presentate dalle parti e, all'occorrenza, si sono modificate le conclusioni onde tenerne conto.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto oggetto del dazio antidumping definitivo di cui al primo considerando consiste in grandi condensatori elettrici, elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 µc (micro-coulomb), ad un voltaggio pari o superiore a 160 V, con un diametro pari o superiore a 19 mm e una larghezza pari o superiore a 20 mm. Il prodotto è classificabile al codice NC ex 8532 22 00.

Ai fini della presente inchiesta per il riesame, che riguarda soltanto uno dei produttori/esportatori giapponesi noti e si limita alla questione del dumping, non si è ritenuto opportuno estendere la definizione di prodotto simile come è accaduto — in considerazione degli sviluppi tecnici del prodotto interessato — nell'inchiesta relativa alle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1384/94 (GU L 152 del 18. 6. 1994, pag. 1) che conferma il regolamento (CE) n. 371/94 (GU L 48 del 19. 2. 1994, pag. 10).

C. DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (11) Nell'inchiesta iniziale il margine di dumping è stato calcolato sulla base dei modelli più venduti, che rappresentavano oltre il 70 % di tutte le transazioni dell'esportatore verso la Comunità. Anche il calcolo della presente inchiesta si è pertanto basato sui modelli più venduti che rappresentano oltre il 70 % del volume delle esportazioni.

Nelle osservazioni relative alle rispettive lettere di notifica, Rubycon e FARAD hanno sostenuto che sarebbe stato più opportuno utilizzare una serie diversa di transazioni. La Rubycon ha sostenuto in particolare che — anziché basarsi sui quantitativi — si sarebbe dovuto tener conto del 70 % del fatturato delle esportazioni, mentre la FARAD ha proposto di utilizzare una serie completamente diversa di transazioni per evitare il rischio che l'esportatore aumenti i propri prezzi all'esportazione soltanto per determinati modelli più venduti.

Il Consiglio ha osservato tuttavia che la Commissione non ha ricevuto da alcuna fonte informazioni relative ad un «cambiamento delle circostanze» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, cambiamento che giustifichi l'applicazione di metodi diversi per determinare i prezzi all'esportazione. Si è ritenuto pertanto opportuno basarsi — come nell'inchiesta iniziale — sui modelli che rappresentano il 70 % del volume delle esportazioni della Rubycon.

2. Valore normale

- (12) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è operata una distinzione tra due tipi di modelli più venduti.

Per i modelli venduti in quantitativi sufficienti e nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta sul mercato interno giapponese, i valori normali sono stati calcolati sulla base dei prezzi nazionali di vendita (redditizia) ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base.

- (13) Quanto agli altri modelli, che non sono stati venduti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, oppure la cui vendita riguardava quantitativi insufficienti, i valori normali sono stati costruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A questo proposito, i valori normali sono stati calcolati addizionando i costi di produzione, le spese interne generali, amministra-

tive e di vendita, nonché un congruo importo per i profitti, calcolato sulla base della media ponderata del margine di profitto ottenuto dalla Rubycon sulle sue vendite interne redditizie di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio. Il costo di produzione riferito dalla Rubycon è stato corretto poiché è risultato che la società non aveva fornito il prezzo d'acquisto reale di una determinata componente utilizzata per la produzione di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio proveniente da un produttore indipendente.

3. Prezzi all'esportazione

- (14) Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione, è stata operata una distinzione tra le vendite a parti collegate e a parti indipendenti nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i prezzi all'esportazione delle vendite a società non collegate sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità.

- (15) Per quanto riguarda le vendite per l'esportazione alla Rubycon UK, l'importatore collegato, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base di prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi effettivamente sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Si è proceduto inoltre ad un adeguamento per un margine di profitto del 5 %, considerato una percentuale equa, identica a quella utilizzata nell'inchiesta iniziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Quanto al margine di profitto, è stato osservato che non era possibile utilizzare i dati inviati dai due importatori manifestatisi nell'inchiesta, dato che una parte non aveva cooperato e l'altra non rivende il prodotto in questione.
- (16) Per determinare i prezzi all'esportazione franco fabbrica sono stati detratti quale costo, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, i dazi antidumping corrisposti all'importazione giacché durante l'inchiesta non sono stati forniti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei successivi prezzi di vendita dei clienti della Rubycon UK nella Comunità.
- (17) È stato rilevato infine che parte dei prodotti della Rubycon veniva venduta a clienti comunitari la cui produzione è soggetta al regime di perfezionamento attivo. Durante il calcolo del prezzo all'esportazione della Rubycon si è tenuto conto di tali esportazioni soggette a perfezionamento attivo. La Rubycon ha contestato tale impostazione.

A questo proposito, si è ritenuto che l'esportatore non debba necessariamente sapere, per ciascuna operazione, se i suoi clienti immettano in libera pratica in una fase successiva i modelli soggetti al perfezionamento attivo o se i prodotti finiti contenenti grandi condensatori elettrolitici all'alluminio della Rubycon vengano successivamente reimportati nella Comunità.

Inoltre, le vendite di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio a società che ricorrono al perfezionamento attivo possono contribuire al pregiudizio causato ai produttori comunitari, poiché riducono sbocchi altrimenti disponibili. Ciò non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾, contenente disposizioni che disciplinano l'autorizzazione di perfezionamento attivo in conformità del codice doganale comunitario. Si è riscontrato in particolare che le «condizioni economiche» da soddisfare ai fini della concessione dell'autorizzazione di perfezionamento attivo possono — in numerosissimi casi — essere soddisfatte senza verificare (in maniera approfondita) se merci confrontabili siano effettivamente prodotte nella Comunità. A questo riguardo, si è osservato inoltre che, malgrado una richiesta della Commissione, la Rubycon non aveva fornito informazioni sufficienti a dimostrare perché essa stessa o i suoi clienti avessero ricevuto la rispettiva autorizzazione. Non si può pertanto escludere che in questo caso i produttori comunitari siano stati privati di possibilità di vendita altrimenti esistenti.

Si è osservato infine che l'inserimento di transazioni di esportazioni relative al perfezionamento attivo è conforme al regolamento di base il cui articolo 1, paragrafo 2, sancisce che un prodotto è considerato oggetto di dumping «quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità» (rispetto all'immissione in libera pratica nella Comunità) è inferiore al suo valore normale.

Il Consiglio ha concluso pertanto che, ai fini della presente inchiesta, è giustificato tener conto di transazioni di esportazione relative al perfezionamento attivo.

4. Confronto

- (18) I valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione franco fabbrica. Per quanto riguarda le differenze inerenti alle condizioni e ai termini di vendita, sono stati concessi adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per i termini di consegna e pagamento.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31).

- (19) Le richieste di adeguamento per le retribuzioni dei venditori e i costi pubblicitari non sono state soddisfatte, in quanto non è stato dimostrato che tali aspetti abbiano influito sulla comparabilità dei prezzi tra valore normale e prezzo all'esportazione.

5. Margine di dumping

- (20) Dal confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione è emersa l'esistenza del dumping. La media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

— Rubycon: 4,2 %.

D. NUOVO LIVELLO DEL DAZIO

- (21) Il margine di dumping determinato nella presente inchiesta è inferiore al margine di dumping stabilito nell'inchiesta iniziale, sul quale era basata l'aliquota del dazio. Non avendo ricevuto o riscontrato indicazioni chiare che dimostrino che il dumping continuerebbe ad un livello superiore al termine

del riesame, il Consiglio conclude che il regolamento (CEE) n. 3482/92 va modificato per quanto riguarda la Rubycon Corporation, Ina Nagano. La nuova aliquota del dazio è pari a 4,2 %.

- (22) La presente inchiesta non incide sulla data di scadenza del regolamento (CEE) n. 3482/92, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3482/92 è modificato come segue:

Nella colonna relativa all'aliquota del dazio, la cifra «30,1 %» riguardante la Rubycon Corporation, Ina Nagano, è sostituita da «4,2 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2594/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽³⁾ stabilisce che i chicchi d'orzo che passano attraverso vagli a maglie di 2,2 mm sono considerati chicchi striminziti e, non essendo cereali di base di qualità perfetta, non sono quindi ammessi all'intervento;

considerando che, per motivi climatici, le varietà di orzo coltivate in Finlandia e in Svezia hanno grani più piccoli dell'orzo coltivato nel resto della Comunità; che tuttavia tale orzo è di buona qualità; che per tener conto di questa situazione la Commissione ha previsto, in base all'articolo 149 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, una deroga temporanea al requisito di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, una deroga temporanea al requisito della dimensione minima dei chicchi d'orzo per gli acquisti all'intervento in Finlandia e in Svezia; che a norma di detto articolo tale deroga può applicarsi solo fino al 31 dicembre 1997;

considerando che, per consentire ai produttori dei due Stati membri di continuare a beneficiare del sostegno

offerto dall'intervento, occorre prevedere la possibilità di derogare alla definizione di chicchi d'orzo striminziti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2731/75, il testo della lettera a) è completato dalla frase seguente:

«Tuttavia, per il conferimento dell'orzo agli organismi d'intervento in Finlandia e in Svezia, è possibile derogare alla definizione dei chicchi striminziti secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 281 del 29. 10. 1975, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93 (GU L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2595/97 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1997**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il
tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per il raccolto 1998**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾ dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

considerando che è opportuno prorogare al raccolto 1998 l'applicazione del regime in vigore dal raccolto 1993, in modo da consentire l'attuazione di una riforma radicale dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio a partire dal raccolto 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A partire dal raccolto 1993 e fino al raccolto 1998, è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.»

2) L'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, per i raccolti dal 1995 al 1998, un regime di quote di produzione.»

Articolo 2

Per il raccolto 1998 si applicano i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ripartiti tra i gruppi di varietà e gli Stati membri, già fissati dal regolamento (CE) n. 415/96 ⁽⁵⁾ per i raccolti 1996 e 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 350 del 19. 11. 1997, pag. 25.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 10 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/96 (GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 40).

⁽⁵⁾ GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2596/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 ha stabilito un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione, al regime risultante dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione del nuovo regime alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1997;

considerando che, in alcuni settori, non è possibile superare tali difficoltà entro il termine previsto; che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che è opportuno prorogare di un anno tale periodo;

considerando che, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i requisiti relativi al tenore di grassi del

latte destinato al consumo umano causano ancora difficoltà in Finlandia e in Svezia; che non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1998; che pertanto occorre avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare di due anni il periodo transitorio per questo caso specifico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 352 del 20. 11. 1997, pag. 11.

⁽²⁾ Parere espresso il 17 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2597/97 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1997**

**che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte
alimentare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il latte destinato al consumo umano ⁽⁴⁾, è diretto a sviluppare il più possibile il mercato dei prodotti del codice NC 0401, garantendone il livello qualitativo nonché adeguandoli ai bisogni ed alle richieste dei consumatori; che l'istituzione di norme di commercializzazione per i prodotti lattiero-caseari in questione contribuisce alla stabilità del mercato e dunque a garantire un livello di vita equo alla popolazione agricola; che è pertanto nell'interesse dei produttori di latte e dei consumatori mantenere tale normativa;

considerando che, per trarre profitto dall'esperienza acquisita nonché per esigenze di semplicità e chiarezza, al fine di garantire la certezza giuridica degli interessati, occorre procedere a taluni adeguamenti delle disposizioni di detto regolamento e integrarle in un nuovo regolamento;

considerando che, al fine di rispondere alle attese dei consumatori che attribuiscono un'importanza sempre maggiore agli aspetti nutrizionali delle proteine del latte, occorre garantire che non sia in alcun caso ridotto il tenore naturale di tali proteine e permettere inoltre l'arricchimento del latte alimentare con proteine del latte, sali minerali o vitamine ovvero la riduzione del tenore di lattosio;

considerando che l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabi-

lisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽⁵⁾, prevede taluni requisiti relativi alla composizione del latte alimentare; che, per scrupolo di coerenza, è auspicabile includere tali disposizioni nella regolamentazione relativa alle norme di commercializzazione, prevedendone tuttavia taluni adeguamenti al fine di tener conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che si applica la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽⁶⁾, e la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ⁽⁷⁾;

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, occorre prescrivere per i prodotti importati dai paesi terzi requisiti equivalenti;

considerando che occorre prevedere che gli Stati membri stabiliscano controlli e sanzioni adeguati in caso di infrazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per i prodotti di cui al codice NC 0401 destinati al consumo umano nella Comunità, fatti salvi i requisiti in materia di tutela della sanità pubblica.
2. A norma del presente regolamento si intende per:
 - a) latte: il prodotto della mungitura di una o più vacche;
 - b) latte alimentare: i prodotti di cui all'articolo 3 destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

⁽¹⁾ GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.

⁽³⁾ Parere espresso il 29 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92 (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6).

⁽⁵⁾ GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).

⁽⁶⁾ GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (GU L 43 del 14. 2. 1987, pag. 21).

⁽⁷⁾ GU L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40.

- c) tenore di materia grassa: rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) tenore di materia proteica: rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.
- c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50 % (m/m) ed un massimo dell'1,80 % (m/m);
- d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

Articolo 2

1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate all'articolo 3. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore sulla natura o sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

Articolo 3

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

- a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
- b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

— latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

— latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), secondo trattino sono autorizzate esclusivamente:

- a) af fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
- b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;
- c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

Articolo 4

Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
- b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
- c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso;
- d) avere un tasso di materia secca sgrassata superiore o uguale all'8,50 % (m/m), rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o un tasso equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

Articolo 5

I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Si applicano le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all'etichettatura del latte alimentare.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel mese successivo alla loro adozione.

2. La Commissione adotta, in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1411/71 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1411/71 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

REGOLAMENTO (CE) N. 2598/97 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1997

che proroga il programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — Programma SYNERGY

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
considerando che il regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che adotta il programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — programma SYNERGY ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, prevede che il programma è attuato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;
considerando che la comunicazione della Commissione «Panoramica della politica e delle azioni energetiche» sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza della politica comunitaria nel settore dell'energia e rappresenta un primo passo verso la presentazione di un programma quadro per l'energia;
considerando che è necessario prorogare per un anno, a titolo transitorio, il programma SYNERGY, in attesa che venga inserito nel nuovo programma quadro per l'energia;
considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di dispo-

sizioni finanziarie negli atti legislativi ⁽⁴⁾, nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario che tuttavia non incide sui poteri dell'autorità di bilancio stabiliti dal trattato;

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede altri poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La durata del programma SYNERGY è prorogata per un anno a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1998.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è di 5 milioni di ecu. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti nel rispetto delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 57.

⁽²⁾ Parere espresso il 4 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU L 104 del 22. 4. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2599/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽³⁾, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° gennaio 1998, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1998/1999;

considerando che i lavori di solito affidati alle agenzie devono essere compiuti nel corso della campagna 1998/1999; che, di conseguenza, occorre prevedere una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, per permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per la campagna 1998/1999 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 1998, la Commissione esamina la necessità di continuare la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e, eventualmente, presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato decide, anteriormente al 1° gennaio 1999, l'eventuale finanziamento di tali spese.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 343 del 13. 11. 1997, pag. 16.⁽²⁾ Parere espresso il 17 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 533/97 (GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2600/97 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1997
che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), e gli articoli 94 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'accordo concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)⁽²⁾ non è ancora entrato in vigore;

considerando che il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽³⁾ non è ancora entrato in vigore;

considerando che in forza dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, relativa agli aiuti alla costruzione navale⁽⁴⁾ si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo OCSE e comunque non oltre il 31 dicembre 1997;

considerando che le continue incertezze circa l'entrata in vigore dell'accordo OCSE, che potrebbe essere ancora

rinvia oltre il 31 dicembre 1997, rendono necessaria l'adozione da parte del Consiglio di misure appropriate in attesa delle decisioni relative ad un eventuale nuovo regime in materia di aiuti alla costruzione navale;

considerando che per tale motivo il regolamento (CE) n. 3094/95 deve essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fintantoché non sia entrato in vigore l'accordo di cui sopra, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo stesso e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ Parere reso il 17 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 332 del 31. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1904/96 (GU L 251 del 3. 10. 1996, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2601/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1997****che istituisce una riserva per risolvere casi estremi in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per il 1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 18 e 30,

considerando che, nella sentenza resa il 26 novembre 1996 nella causa C 68/65, la Corte di giustizia ha statuito che: «L'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 dà facoltà alla Commissione — e, a seconda dei casi, le impone — di disciplinare i casi estremi in cui gli importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento, qualora tali difficoltà siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a mancanza di diligenza degli operatori interessati»;

considerando che, a seguito di tale sentenza, una serie di operatori ha presentato alla Commissione domande di assegnazione di quantità complementari, appellandosi ai surrichiamati casi estremi; che, per permettere di dare un seguito favorevole alle domande che risultino giustificate alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia, è opportuno creare una riserva che sarà ulteriormente imputata al volume del contingente tariffario di importa-

zione di banane dai paesi terzi e non tradizionali ACP, disponibile in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 per il 1998; che, in base alle domande presentate alla Commissione, appare giustificato stabilire una riserva pari a un quantitativo di 20 000 tonnellate;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È costituita una riserva di 20 000 tonnellate per permettere l'adozione di provvedimenti specifici, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, destinati a risolvere casi estremi incontrati da alcuni operatori in seguito all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Tale riserva è da imputarsi al volume del contingente tariffario di importazione di banane dai paesi terzi e non tradizionali ACP, disponibile per l'anno 1998, in applicazione dell'articolo 18 del citato regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 2602/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1956/97⁽⁴⁾, ha definito in particolare i requisiti di ammissibilità dei prodotti acquistati all'intervento; che sono in vigore misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito di età superiore a trenta mesi; che tali misure prevedono la macellazione e la successiva distruzione delle carcasse di tali bovini; che di conseguenza non è possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati di oltre trenta mesi di età;

considerando che, in via eccezionale, il peso massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2456/93, sono ammesse all'intervento pubblico le carcasse di bovini della qualità 03 in Irlanda, ma non in Irlanda del Nord; che per evitare sviamenti di traffico che rischiano di perturbare il mercato delle carni bovine in questa parte della Comunità è necessario ammettere tale qualità all'intervento anche in Irlanda del Nord;

considerando che, stante il divieto dell'utilizzazione di ogni materiale specifico a rischio, è opportuno mantenere temporaneamente l'importo riveduto della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, utilizzata per definire il prezzo massimo di acquisto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

•g) non provenienti, in caso di acquisto all'intervento nel Regno Unito, da capi allevati in tale Stato membro di età superiore a trenta mesi;»

2) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per le gare aperte nel corso del primo semestre 1998, il peso delle carcasse oggetto della disposizione che precede non supera i 350 kg.»

3) all'articolo 14, paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, per le gare aperte nel corso del primo semestre del 1998:

a) l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, di cui alla prima frase del primo comma, ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa;

b) l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, di cui alla seconda frase del primo comma, ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa.»

4) nell'allegato III, la parte «United Kingdom, B. Northern Ireland» è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

UNITED KINGDOM

B. Northern Ireland

- Category C class U3
 - Category C class U4
 - Category C class R3
 - Category C class R4
 - Category C class O3.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 108 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il Consiglio, con la decisione 97/803/CE, ha adattato il regime d'importazione per il riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che a norma del nuovo articolo 108 bis il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE summenzionata è ammesso nell'ambito di un volume globale annuo di 160 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nella quarta Convenzione di Lomé; che le importazioni dagli PTOM potranno raggiungere il livello del volume sopra indicato nella misura in cui gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente tariffario succitato; che i titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente agli PTOM nei mesi di gennaio di ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio;

considerando che, allo scopo di garantire una gestione equilibrata del mercato del riso comunitario, il rilascio dei

titoli d'importazione è scaglionato in diversi periodi nel corso dell'anno;

considerando che per la gestione di questo regime di cumulo è opportuno definire in un testo unico le modalità applicabili all'importazione di riso di origine ACP e PTOM; che occorre quindi riprendere le disposizioni pertinenti adottate con il regolamento (CEE) n. 999/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/97 ⁽⁸⁾, e abrogare detto regolamento; che vanno riprese in particolare le disposizioni relative alle riduzioni dei dazi doganali applicabili alla riscossione di una tassa all'esportazione da parte del paese speditore;

considerando che è opportuno che le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 1998; che occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 2352/97 della Commissione, del 27 novembre 1997, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁹⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) in applicazione dell'articolo 108 bis della decisione 91/482/CEE.

TITOLO I

Importazione di riso originario degli Stati ACP*Articolo 2*

1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui all'ar-

⁽¹⁾ GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 21.

articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

gennaio:	41 668 tonnellate
maggio:	41 666 tonnellate
settembre:	41 666 tonnellate.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

Articolo 3

1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

gennaio:	10 000 tonnellate
maggio:	10 000 tonnellate
settembre:	—

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

Articolo 4

Gli importi dei dazi doganali sono calcolati settimanalmente, ma vengono fissati ogni due settimane dalla Commissione in base ai seguenti criteri:

- il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 è pari ai dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo di 4,34 ECU,
- il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio⁽¹⁾ diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU,
- il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in

applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU,

- il dazio applicabile all'importazione di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è pari al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 3,62 ECU.

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stato riscosso dal paese esportatore l'importo della tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi di cui all'articolo 4.

2. La prova della riscossione dell'importo in parola è data dall'apposizione da parte delle autorità doganali del paese esportatore di una delle menzioni seguenti nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR 1:

Importo in valuta nazionale:

- Tasa especial percibida a la exportacion del arroz
- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
- Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού
- Special charge collected on export of rice
- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing
- Direito especial cobrado na exportação do arroz
- Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
- Särskild avgift för risexport

(Firma e timbro dell'ufficio).

3. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla riduzione risultante dall'applicazione dell'articolo 4, la riduzione è limitata all'importo riscosso.

4. Se l'importo riscosso della tassa all'esportazione è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.

5. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo di intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello in vigore all'atto dell'immissione in libera pratica, ove del caso maggiorata:

(1) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

- dell'80 % per il riso Indica semigreggio,
- del 163 % per il riso Indica lavorato,
- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio,
- del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Per riso Indica e Japonica si intendono quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione⁽¹⁾.

TITOLO II

Importazione di riso (originario) degli PTOM

Articolo 6

1. Nell'ambito del quantitativo di 35 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso di cui al codice NC 1006, in applicazione dell'articolo 108 bis della decisione 91/482/CEE del Consiglio, i titoli per l'importazione in esenzione dai dazi doganali sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti lotti:

gennaio:	35 000 tonnellate
maggio:	—
settembre:	—

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

TITOLO III

Modalità comuni di applicazione per i titoli I e II

Articolo 7

I quantitativi riportati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

Articolo 8

1. Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni lotto.

2. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura «si».

3. Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione, l'importatore indica il lotto oggetto della domanda, indicando una delle seguenti diciture:

- PTOM [articolo 6 del regolamento (CE) n. 2603/97]
- ACP [articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2603/97]
- AP rotture di riso [articolo 3 del regolamento (CE) n. 2603/97]
- ACP + PTOM [articolo 7 del regolamento (CE) n. 2603/97].

4. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti menzioni:

a) per i PTOM:

- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]
- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)
- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)
- Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]
- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)
- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]
- Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]
- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)
- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n° 2603/97]
- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)
- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97);

b) per gli Stati ACP:

- Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]
- Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)
- Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

⁽¹⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

- Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]
- Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)
- Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]
- Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]
- Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)
- Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]
- Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)
- Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).

5. La domanda di titolo di importazione è ricevibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, per almeno uno dei tre anni precedenti la data di presentazione della stessa, abbia svolto un'attività commerciale nel settore del riso o abbia presentato domande di titoli di importazione nel settore del riso e sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;
- il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro in cui è iscritto in un pubblico registro. Qualora lo stesso operatore presenti varie domande in uno o più Stati membri, tutte le sue domande sono irricevibili;
- la domanda non può vertere su un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il lotto e il paese d'origine di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo richiesto per ogni lotto e origine in causa non può superare 5 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio.

6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹⁾, la cauzione relativa ai titoli di importazione ammonta a 28 ECU/t.

Articolo 9

1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo

telex o telefax e conformemente all'allegato del presente regolamento, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre, per lotto, e per paese d'origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del certificato richiesto e il nome e l'indirizzo del richiedente.

I dati suddetti devono essere trasmessi anche nel caso in cui in uno Stato membro non sia stata presentata alcuna domanda.

Essi devono essere comunicati separatamente dalle informazioni relative alle altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e in base alle stesse modalità.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione:

- decide entro quale limite possono essere accolte le domande. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per il lotto e l'origine in causa, essa fissa una percentuale di riduzione applicabile a ogni domanda,
- fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo e, ove del caso, del lotto complementare del mese di ottobre.

3. Qualora venga applicata la percentuale di riduzione di cui al paragrafo 2, la domanda di titolo può essere ritirata entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa tale percentuale. La cauzione viene immediatamente svincolata.

Articolo 10

1. Entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della decisione, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2.

Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 è diminuito in proporzione.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. La riduzione dei dazi doganali per il riso originario dei paesi ACP e l'esenzione dai dazi per il riso originario dei PTOM, previste rispettivamente agli articoli 4 e 6 del presente regolamento, non si applicano alle quantità importate nel quadro della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

⁽¹⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli di importazione per il riso semigreggio, lavorato e semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dalla data dell'effettivo rilascio fino al termine del terzo mese successivo, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, la validità non può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato I del presente regolamento, le seguenti informazioni:

- entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, la data di rilascio, il numero del titolo rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;
- l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi

per i quali il prodotto è stato effettivamente immesso in libera pratica, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, la data dell'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 990/90 della Commissione è abrogata.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 2352/97 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RISO - REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97

Domanda di titolo di importazione ⁽¹⁾

Rilascio di titolo di importazione ⁽¹⁾

Immissione in libera pratica ⁽¹⁾

Destinatario: DG VI-C-2

Fax: (32 2) 296 60 21

Mittente:

Data	N. del titolo	Lotto ⁽²⁾ — PTOM (articolo 6) — ACP (articolo 2, paragrafo 1) — ACP rotture (articolo 3) — ACP + PTOM (articolo 7)	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Paese d'origine	Nome e indirizzo del richiedente/titolare

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Precisare a quale delle quattro possibilità corrisponde la domanda/consegna/messa in libera pratica.

REGOLAMENTO (CE) N. 2604/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/93⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati costituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2412/96 della Commissione⁽⁵⁾, le importazioni nella Comunità di determinati prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea sono state assoggettate a una vigilanza comunitaria preventiva;

considerando che, ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti;

considerando che negli ultimi anni il mercato comunitario dell'acciaio ha manifestato una certa instabilità, anche a causa della pressione delle importazioni, segnatamente da regioni con una capacità di produzione eccessiva e un ridotto consumo interno. Il mercato dell'acciaio rimaneva instabile all'inizio del 1996, ma si è stabilizzato

nel corso dell'anno e si è ripreso a partire dai primi mesi del 1997. Questa tendenza positiva dovrebbe continuare nel 1998, ma tutto dipende dall'evoluzione del mercato e dei tassi di cambio. Dagli indicatori economici disponibili emergono le seguenti tendenze:

- a) Produzione. Nel 1996 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità è scesa a 148 milioni di t, con un calo del 5 % rispetto al 1995. Nei primi otto mesi del 1997 la produzione comunitaria è aumentata del 7,6 % rispetto allo stesso periodo del 1996. Per tutto il 1997, la produzione dovrebbe superare il livello del 1995, pari a 156 milioni di t.
- b) Importazioni. Nel 1996, le importazioni nella Comunità di prodotti CECA da tutti i paesi terzi sono ammontate a 13,4 milioni di t, costituite per il 65 % (8,7 milioni di tonnellate) da prodotti piatti e lunghi. Nel 1996 le importazioni di tutti i prodotti CECA sono diminuite del 25 %. Questo calo delle importazioni era stato preceduto da bruschi incrementi del 30-35 % nel 1995 e nel 1994. Il calo medio del 25 % del livello delle importazioni nel 1996, inoltre, corrisponde a una riduzione del 52 % per i semilavorati e del 33 % per i prodotti lunghi, mentre le importazioni di prodotti piatti sono diminuite del 12 %. Gli Stati membri risentono in maniera diversa di queste tendenze. In alcuni Stati membri, le importazioni di determinati prodotti piatti o lunghi sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 1995. Nei primi sei mesi del 1997 le importazioni di prodotti CECA sono ammontate a 7,3 milioni di t, con una diminuzione media dell'1 % rispetto allo stesso periodo del 1996, corrispondente a un calo del 6 % per i semilavorati, a un calo del 3 % per i prodotti piatti e a un aumento del 22 % per i prodotti lunghi. Negli ultimi mesi del 1997 le importazioni dovrebbero aumentare. È difficile tuttavia azzardare previsioni sicure per il 1998, data l'assenza di statistiche commerciali aggiornate per tutti gli Stati membri e alla luce dei notevoli cambiamenti che si registrano nelle strutture commerciali;
- c) Esportazioni. Le esportazioni di prodotti CECA sono salite a 24,5 milioni di t nel 1996. L'incremento medio del 24 % del livello delle esportazioni del 1996 rispetto al 1995 corrisponde a incrementi del 70 % per i semilavorati, del 19 % per i prodotti piatti e del 13 % per i prodotti lunghi. Per i primi sei mesi del

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 19. 12. 1996, pag. 11.

1997, le esportazioni di prodotti CECA sono ammontate a 10,4 milioni t, con un calo medio del 12 % rispetto allo stesso periodo del 1996, corrispondente a diminuzioni del 55 % per i semilavorati e del 4 % per i prodotti piatti e ad un aumento del 4 % per i prodotti lunghi. Tale situazione dovrebbe perdurare nel secondo semestre del 1997;

d) Per determinati prodotti di acciaio contemplati dal trattato CE si registrano tendenze analoghe:

— Nel 1996, la produzione di nastri stretti in rotoli è diminuita del 10 % rispetto al 1995. Le importazioni sono mediamente diminuite del 3 % nel 1996 rispetto al 1995. Per i primi sei mesi del 1997, le importazioni sono diminuite in media dell'8 % rispetto allo stesso periodo del 1996. Queste tendenze generali, tuttavia, non sono sufficienti a dare un'immagine delle pressioni esercitate dalle importazioni in alcune regioni della Comunità.

— Nel 1996, la produzione di tubi d'acciaio è diminuita del 3,6 % rispetto al 1995. Nei primi sei mesi del 1997, la produzione comunitaria è aumentata dell'8,4 % rispetto allo stesso periodo del 1996. Le importazioni di tubi di acciaio sono diminuite in media del 4,7 % nel 1996 rispetto al 1995. Nei primi sei mesi del 1997, le importazioni di tubi di acciaio sono mediamente aumentate dell'8 % rispetto allo stesso periodo del 1996;

considerando pertanto che le tendenze relative a determinati prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi oggetto del presente regolamento minacciano di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari;

considerando che le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento n. 840/96 della Commissione (¹), e considerando che è necessario affrontare urgentemente questo problema per risolverlo, al più tardi, nel corso del 1998;

considerando che gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni;

considerando che il completamento del mercato interno implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci;

considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi;

considerando che tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto

all'importazione, e che il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato;

considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile;

considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali;

considerando che va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi, e che il presente regolamento non si applica ai prodotti originari dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I originari di paesi terzi diversi dai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dai paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «Nomenclatura combinata» oppure, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comu-

(¹) GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

nitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato III. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax);
- c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- d) la designazione precisa delle merci, compresi:
 - la denominazione commerciale,
 - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC),
 - il paese d'origine,
 - il paese di provenienza;
- e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in ecu, per voce della nomenclatura combinata;
- g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione ⁽¹⁾;
- h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;
- i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa a uno stesso contratto;
- j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

«il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità.»

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative

alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.

7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
- b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96.

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

⁽¹⁾ In base ai criteri specificati nella GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (1998)

7208 10 00	7210 12 19	7213 91 10	7225 11 00
7208 25 00	7210 20 10	7213 91 20	7225 19 10
7208 26 00	7210 30 10	7213 91 41	7225 19 90
7208 27 00	7210 41 10	7213 91 49	7225 20 20
7208 36 00	7210 49 10	7213 91 70	7225 30 00
7208 37 10	7210 50 10	7213 91 90	7225 40 80
7208 37 90	7210 61 10	7213 99 10	
7208 38 10	7210 69 10	7213 99 90	7226 11 10
7208 38 90	7210 70 31		7226 11 90
7208 39 10	7210 70 39	7214 20 00	7226 19 10
7208 39 90	7210 90 31	7214 30 00	7226 19 30
7208 40 10	7210 90 33	7214 91 10	7226 19 90
7208 40 90	7210 90 38	7214 91 90	
7208 51 10		7214 99 10	
7208 51 30		7214 99 31	7228 10 10
7208 51 50	7211 13 00	7214 99 39	7228 10 30
7208 51 91	7211 14 10	7214 99 50	7228 20 11
7208 51 99	7211 14 90	7214 99 61	7228 20 19
7208 52 10	7211 19 20	7214 99 69	7228 20 30
7208 52 91	7211 19 90	7214 99 80	7228 30 20
7208 52 99	7211 23 10	7214 99 90	7228 30 41
7208 53 10	7211 23 51		7228 30 49
7208 53 90	7211 23 91		7228 30 61
7208 54 10	7211 23 99	7215 90 10	7228 30 69
7208 54 90	7211 29 20		7228 30 70
7208 90 10	7211 29 50	7216 10 00	7228 30 89
	7211 29 90	7216 21 00	7228 60 10
7209 15 00	7211 90 11	7216 22 00	7228 70 10
7209 16 10	7211 90 90	7216 31 11	7228 70 31
7209 16 90		7216 31 19	7228 80 10
7209 17 10		7216 31 91	7228 80 90
7209 17 90	7212 10 10	7216 31 99	
7209 18 10	7212 10 91	7216 32 11	7301 10 00
7209 18 91	7212 20 11	7216 32 19	
7209 18 99	7212 30 11	7216 32 91	Tutta la voce
7209 25 00	7212 40 10	7216 32 99	NC 7304
7209 26 10	7212 40 91	7216 33 10	
7209 26 90	7212 50 31	7216 33 90	Tutta la voce
7209 27 10	7212 50 51	7216 40 10	NC 7306
7209 27 90	7212 60 11	7216 40 90	
7209 28 10	7212 60 91	7216 50 10	7307 93 11
7209 28 90		7216 50 91	7307 93 19
7209 90 10		7216 50 99	7307 99 30
	7213 10 00	7216 99 10	7307 99 90
7210 11 10	7213 20 00		
7210 12 11			

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER**

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales
internationales — Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbe-
leid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 (61 96) 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού
Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 5 63 18 23/349 38 31

FRANCE

SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358 9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46 8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: (44 1642) 533 557

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
		3. Luogo e data previsti per l'importazione
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)
1	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
		8. Ultimo giorno di validità
1	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
		11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
		12. Valore caf frontiera CE in ECU
13. Indicazioni supplementari		
14. Visto dell'autorità competente		
Data:		
Firma		Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

Esemplare per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
	2		8. Ultimo giorno di validità
		9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore caf frontiera CE in ECU
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data:			
Firma		Timbro	

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

REGOLAMENTO (CE) N. 2605/97 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	052	87,9
	204	81,6
	624	200,4
	999	123,3
0707 00 40	624	134,7
	999	134,7
0709 10 40	220	211,5
	999	211,5
0709 90 79	052	99,7
	999	99,7
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	27,6
	204	47,5
	388	29,6
	448	27,4
	528	44,4
	999	35,3
0805 20 31	052	58,9
	204	54,2
	999	56,6
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	67,7
	464	156,8
	624	77,3
	999	100,6
0805 30 40	052	88,5
	400	55,5
	528	36,3
	600	86,5
	999	66,7
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	45,0
	064	53,3
	400	83,7
	404	90,6
	720	62,8
	804	84,0
	999	69,9
0808 20 67	052	97,6
	064	88,2
	400	91,4
	999	92,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2606/97 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1997****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	14,00
1002 00 00 9000	27,00
1003 00 90 9000	15,00
1004 00 00 9400	26,00
1005 90 00 9000	28,00
1006 30 92 9100	178,00
1006 30 92 9900	178,00
1006 30 94 9100	178,00
1006 30 94 9900	178,00
1006 30 96 9100	178,00
1006 30 96 9900	178,00
1006 30 98 9100	178,00
1006 30 98 9900	178,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	28,00
1101 00 15 9100	19,00
1101 00 15 9130	19,00
1102 20 10 9200	32,10
1102 20 10 9400	27,52
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	20,24
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	41,27
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	28,78
1104 21 50 9100	26,98

NB: I codici prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2607/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1997
che modifica il regolamento (CE) n. 2389/97 relativo alla fornitura di piselli
spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Per il lotto A, il punto 10 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2389/97 viene sostituito dal punto seguente:

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

- «10. **Condizionamento e marcatura** ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [4.0 A 1.c, 2.c e B.4] GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).

Lingua da utilizzare per la marcatura: Inglese e coreano».

considerando che il regolamento (CE) n. 2389/97 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di piselli spezzati; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 330 del 2. 12. 1997, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 2608/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1997
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾;

considerando che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, nel caso dell'olio di girasole esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di soia oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1513/95 (A1); 523/96 (A2); 524/96 (A3); 525/96 (A4)
2. **Programma:** 1995 e 1996
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale o olio di soia raffinato o olio di girasole raffinato
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7) (8):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. [III.A.1.b)]
8. **Quantitativo globale (t nette):** 1 800
9. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (A1: 800 tonnellate; A2: 200 tonnellate; A3: 500 tonnellate; A4: 300 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura (6):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (10.1 A, B e C.2). GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che, nel caso dell'olio di girasole, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (9) (10)
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
A1 + A2: Somatradng (off port of Luanda)
A3: A.M.I. (off port of Lobito)
A4: SOCOSUL, Lubango (180 km from Namibe)
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 9 al 22. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 22. 3. 1998 (11)
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998.
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 23. 2 all'8. 3. 1998;
 - c) data limite per la fornitura: 5. 4. 1998 (11)
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Olio di soia raffinato conforme alle seguenti caratteristiche:
- aspetto chiaro e brillante a temperatura ambiente;
 - sapore e odore neutri;
 - acidi grassi liberi; non oltre lo 0,1 %;
 - acqua ed impurezze: non oltre lo 0,05 %;
 - colore, Lovibond 5/4" (rosso/giallo): massimo 1,5/15;
 - numero di perossidi (mEq/kg): non oltre 2;
 - peso specifico a 20° C: 0,91-0,93 g/cm³;
 - indice di rifrazione a 20° C: 1,470-1,476;
 - numero di iodio (Wijs): 125-140 g/100 g.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [Direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
- (¹⁰) Le spese e tasse portuali (in particolare EP-13, EP-14, EP-15 e EP-17) sono a carico dell'aggiudicatario. In deroga all'articolo 15, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87, le spese e tasse relative alle formalità doganali di importazione sono a carico dell'aggiudicatario e si considerano incluse nell'offerta.
- (¹¹) La prova d'arrivo a una delle destinazioni è determinante per il rispetto del termine.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2609/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1997
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 517/96 (A1); 518/96 (A2); 519/96 (A3)
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.B.1.b)].
8. **Quantitativo globale (t):** 2 000.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 800 tonnellate; A2: 700 tonnellate; A3: 500 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (2.2 A 1.c, 2.c e B.1). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (8) (9).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** A1: Somatradring (off port of Luanda); A2: A.M.I (off port of Lobito) A3: Socosul — Lubango (180 km from Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 2 al 15. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1998 (11).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 16. 2 all'1. 3. 1998;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 3. 1998 (11).
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (12):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (13):** restituzione applicabile il 31. 12. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2368/97 (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 13)

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1512/95 (B1); 514/96 (B2); 515/96 (B3); 516/96 (B4).
2. **Programma:** 1995 + 1996.
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.d].
8. **Quantitativo globale (t):** 9 557.
9. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (B1: 947 tonnellate; B2: 4 553 tonnellate; B3: 3 500 tonnellate; B4: 557 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (8):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (1.0 A 1.a, 2.a e B.3). GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (9) (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** B1 + B2: Somatrading (off port of Luanda); B3: A.M.I (off port of Lobito); B4: SOCOSUL, Lubango (180 km from Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 26. 1 all'8. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 8. 3. 1998 (11).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998.
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 9 al 22. 2. 1998.
 - c) data limite per la fornitura: 22. 3. 1998 (11).
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 31. 12. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2368/97 (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 13).

LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 520/96 (C1); 521/96 (C2); 522/96 (C3)
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (12):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.f].
8. **Quantitativo globale (t):** 2 000.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (C1: 1 300 tonnellate; C2: 600 tonnellate; C3: 100 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (1.0 A 1.a, 2.a e B.3). GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (8) (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** C1: Somatrading (off port of Luanda); C2: A.M.I (off port of Lobito); C3: SOCOSUL, Lubango (180 km from Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 2 al 15. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1998 (11).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998.
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 16. 2 all'1. 3. 1998.
 - c) data limite per la fornitura: 29. 3. 1998.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 31. 12. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2368/97 (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 13).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [Direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
- (¹⁰) Le spese e tasse portuali (in particolare EP-13, EP-14, EP-15 e EP-17) sono a carico dell'aggiudicatario. In deroga all'articolo 15, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87, le spese e tasse relative alle formalità doganali di importazione sono a carico dell'aggiudicatario e si considerano incluse nell'offerta.
- (¹¹) La prova d'arrivo a una delle destinazioni è determinante per il rispetto del termine.
- (¹²) Rotture di riso: tra il 20 e il 30 %.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2610/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1997
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2512/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2589/97 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2512/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2512/97 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 83.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	35,51	25,51
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	35,51	25,51
	di qualità media	54,09	44,09
	di bassa qualità	63,13	53,13
1002 00 00	Segala	73,57	63,57
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	73,57	63,57
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	73,57	63,57
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	79,07	69,07
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	79,07	69,07
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	73,57	63,57

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 12. 1997 al 18. 12. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	123,89	115,71	112,25	98,32	214,81 (!)	100,68 (!)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	14,46	8,89	7,14	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	14,83	—	—	—	—	—

(!) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,58 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,61 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

DIRETTIVA 97/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/6/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE il contenuto degli allegati dev'essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati con la direttiva 91/248/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che è opportuno completare le disposizioni della colonna «Designazione chimica, descrizione» inserendo un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici»;

considerando che in alcuni Stati membri sono state ampiamente sperimentate una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» nonché una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti»; che, in base all'esperienza acquisita e agli studi realizzati, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti» devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tale proposito nel campo delle derrate alimentari;

considerando che è necessario modificare le disposizioni della colonna «Altre disposizioni» relative a due additivi appartenenti al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti», ed a un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti conservanti»;

considerando che in alcuni Stati membri è stata sperimentata con successo una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici» e di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»; che conviene autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi su scala nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria;

considerando che è necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi;

considerando che lo studio dei vari additivi iscritti nell'allegato II, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non è stato completato; che è pertanto necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze;

considerando che l'utilizzazione dell'avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, è stata vietata a partire dal 1° aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE perché non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di indurre una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana;

considerando che l'ardacina, altro additivo appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stato oggetto di un'autorizzazione provvisoria attraverso la direttiva 94/77/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽⁴⁾; che, sebbene tale additivo non sia attualmente commercializzato, è opportuno, a titolo di precauzione e conformemente alle raccomandazioni del comitato scientifico, non prorogare l'autorizzazione di tale additivo senza che siano disponibili i risultati delle ricerche che debbono essere effettuate sull'avoparcina;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 35 del 5. 2. 1997, pag. 11.⁽³⁾ GU L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 113.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che si adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. All'allegato I:
- 1.1. Nella parte A «Antibiotici», il testo della colonna «Designazione chimica, descrizione» della voce E 717 «Avilacimina» è sostituito dal seguente:
«C_{57.62}H_{82.90}Cl_{1.2}O_{31.32} (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine, prodotti da Streptomyces viridochromogenes, NRRL 2860)
- Fattore di composizione:
- Avilamicina A: almeno il 60 %
- Avilamicina B: non oltre il 18 %
- Avilamicina A + B: almeno il 70 %
- Altre avilamicine singole: con oltre il 6 %».
- 1.2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», il testo della voce E 764 «Alofuginone» viene completato come segue:

Numero CE	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
			«Pollastre destinate alla produzione di uova»	16 settimane	2	3	—

- 1.3. Nella parte E «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensati e gelificanti»:
- 1.3.1. la voce E 408 «Furcellarano» è soppressa.
- 1.3.2. Il testo della colonna «Altre disposizioni» delle voci E 418 «Gomme Gellan» e E 499 «Gomme Cassia» è sostituito dal seguente:
«Alimenti con umidità superiore al 20 %».
- 1.4. Nella parte G «Agenti conservanti» il testo della colonna «Altre disposizioni» della voce E 250 «Nitrito di sodio» è sostituito dal seguente:
«Alimenti con umidità superiore al 20 %».
- 1.5. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», il testo della voce E 598 «Alluminati di calcio sintetici» è completato come segue:

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
			«Vacche da latte, bovini all'in-grasso, vitelli, agnelli, capretti»	—	—	8 000	Tutti i mangimi»

2. All'allegato II:

2.1. Nella parte A «Antibiotici»:

2.1.1. Sotto la voce n. 30 «Virginiamicina», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «3. 6. 1998», a fronte della categoria di animali «Scrofe».

2.1.2. Alla voce n. 31 «Zinco-Bacitracina», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Poli da ingrasso» e «Suini».

2.1.3. È aggiunta la voce seguente:

Numero	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo mg/kg d'alimento completo	massimo		
«33	Avilamicina	$C_{57.62}H_{82.90}Cl_{1.2}O_{31.32}$ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortomicine, prodotti da Streptomyces viridochromogenes, NRRL 2860) Fattore di composizione: Avilamicina A: almeno il 60 % Avilamicina B: non oltre il 18 % Avilamicina A + B: almeno 70 % Altre avilamicine singole: non oltre il 6 %	Tacchini	—	5	10	—	30. 11. 1998»

2.2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»:

2.2.1. Alla voce n. 26 «Salinomicina sodica», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Conigli da ingrasso» e «Pollastre destinate alla produzione di uova».

2.2.2. Alla voce n. 27 «Diclazuril», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998», a fronte della categoria di animali «Tacchini».

2.2.3. La voce n. 27 «Diclazuril» è completata come segue:

Numero	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo mg/kg d'alimento completo	massimo		
			«Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	1	1	—	30. 11. 1998»

- 2.2.4. Alla voce n. 28 «Maduramicina ammonio», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Tacchini».
3. Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», alla voce n. 11 «Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Salmoni, trote».
4. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», alla voce n. 2 «Natrolite-fonolite», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998».
5. Nella parte N «Enzimi», alla voce n. 1 «3-Fitasi (EC 3.1.3.8)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Suini (tutte le categorie di animali)» e «Galline (tutte le categorie di animali)».
6. Nella parte O «Microorganismi»:
- 6.1. Alla voce n. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (GNCM 1-1012/NCIB 40112)»:
- 6.1.1. Il contenuto figurante nella colonna «UFC/kg di alimento completo — minimo» a fronte della categoria di animali «Scrofe» è sostituito da « $0,5 \times 10^5$ ».
- 6.1.2. La data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Suinetti», «Suini» e «Scrofe».
- 6.2. Alla voce n. 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (nella proporzione 1/1)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Suinetti».
- 6.3. Alla voce n. 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47)», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Bovini all'ingrasso».
- 6.4. Alla voce n. 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Conigli da ingrasso» e «Conigli riproduttori».
7. Nella parte P «Leganti di radionuclidi», alla voce n. 1.1. «Esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Ruminanti (domestici e selvatici)», «Vitelli prima dell'inizio della ruminazione», «Agnelli prima dell'inizio della ruminazione», «Capretti prima dell'inizio della ruminazione» e «Suini (domestici e selvatici)».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 15 dicembre 1997**

**relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni
prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA**

(97/862/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari del Kazakistan è soggetta a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari del Kazakistan per cui è stata rilasciata una licenza o licenze di esportazione a norma della decisione 97/635/CECA⁽¹⁾ e che erano già imbarcati per la Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore sono ammessi entro i limiti applicabili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997.

Articolo 2

I quantitativi la cui importazione è autorizzata sono determinati, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità in base ai contingenti indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano le licenze e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa

periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.

Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan su taluni prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituisce, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Il Presidente
J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 28.

ALLEGATO I

(1998)

SA. Prodotti laminati piatti	7208 52 91	7210 69 10
	7208 52 99	7210 70 31
	7208 53 10	7210 70 39
		7210 90 31
SA1. Arrotolati	7211 13 00	7210 90 33
		7210 90 38
7208 10 00		
7208 25 00	SA3. Altri prodotti	7211 14 90
7208 26 00	laminati piatti	7211 19 90
7208 27 00		7211 23 10
7208 36 00	7208 40 90	7211 23 51
7208 37 10	7208 53 90	7211 29 20
7208 37 90	7208 54 10	7211 90 11
7208 38 10	7208 54 90	
7208 38 90	7208 90 10	7212 10 10
7208 39 10		7212 10 91
7208 39 90	7209 15 00	7212 20 11
	7209 16 10	7212 30 11
7211 14 10	7209 16 90	7212 40 10
7211 19 20	7209 17 10	7212 40 91
	7209 17 90	7212 50 31
7219 11 00	7209 18 10	7212 50 51
7219 12 10	7209 18 91	7212 60 11
7219 12 90	7209 18 99	7212 60 91
7219 13 10	7209 25 00	
7219 13 90	7209 26 10	7219 21 10
7219 14 10	7209 26 90	7219 21 90
7219 14 90	7209 27 10	7219 22 10
	7209 27 90	7219 22 90
7225 19 10	7209 28 10	7219 23 00
7225 20 20	7209 28 90	7219 24 00
7225 30 00	7209 90 10	7219 31 00
		7219 32 10
SA2. Lamiera pesante	7210 11 10	7219 32 90
	7210 12 11	7219 33 10
7208 40 10	7210 12 19	7219 33 90
7208 51 10	7210 20 10	7219 34 10
7208 51 30	7210 30 10	7219 34 90
7208 51 50	7210 41 10	7219 35 10
7208 51 91	7210 49 10	7219 35 90
7208 51 99	7210 50 10	
7208 52 10	7210 61 10	7225 40 80

ALLEGATO II

QUOTE

	(tonnellate)
<i>Prodotti laminati piatti</i>	
SA1 (arrotolati):	14 629
SA2 (lamiera pesante):	5 123
SA3 (altri prodotti lunghi):	4 140

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1997

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti

(97/863/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, in relazione all'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e all'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'accordo sottoscritto il 5 aprile 1993 fra la Comunità economica europea e la Slovenia nel settore dei trasporti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12 paragrafo 2, attribuisce agli autocarri sloveni libero accesso al transito attraverso la Comunità;

considerando che il protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Svezia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Finlandia concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria, in particolare gli articoli 11 e 14, istituisce un regime speciale per gli autocarri comunitari in transito attraverso l'Austria;

considerando che è necessario garantire un trattamento che escluda discriminazioni fra gli autocarri comunitari e sloveni in transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che dovrebbe essere approvato il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notificazione prevista all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. DELVAUX-STEHRÉS

⁽¹⁾ GU C 369 del 7. 12. 1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.

⁽³⁾ GU L 189 del 29. 7. 1993, pag. 161.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti**

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

VISTO l'accordo sottoscritto il 5 aprile 1993 fra la Comunità economica europea e la Slovenia nel settore dei trasporti, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

VISTO il protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare gli articoli 11 e 14,

CONSIDERANDO che è necessario garantire un trattamento non discriminatorio tra gli autocarri comunitari e sloveni in transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che è utile prevedere un periodo transitorio sufficiente per garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni che si rivelino necessarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per quanto riguarda il traffico di transito attraverso la Comunità, le disposizioni dell'articolo 12 sono completate con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis che dispone:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria si applicano le disposizioni seguenti:

- 1) Per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 è mantenuto per il transito sloveno un regime identico a quello risultante dall'accordo bilaterale fra l'Austria e la Slovenia sottoscritto il 4 dicembre 1993.
- 2) Nonostante il paragrafo 1, si procederà all'adozione di misure adeguate, non oltre il 31 luglio 1996, qualora il comitato misto dei trasporti Comunità/Slovenia, di cui all'articolo 22, accerti che il regime risultante dal paragrafo 1 dia luogo a discriminazioni tra gli autocarri sloveni e quelli comunitari in transito attraverso l'Austria.
- 3) Con effetto dal 1° gennaio 1997 si applica un sistema di ecopunti analogo a quello fissato dall'articolo 11 del protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea. Attraverso uno scambio di lettere fra le parti contraenti si procederà tempestivamente a concordare in armonia con le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del suddetto protocollo n. 9, il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti.»

Articolo 2

1. Il presente protocollo si applica fino al 31 dicembre 2003.
2. Se il Consiglio dell'Unione europea procede all'adozione di decisioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 o 4 del suddetto protocollo n. 9, il comitato misto dei trasporti Comunità/Slovenia decide le modalità di applicazione al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria del regime risultante dalle decisioni in questione.


Articolo 3

1. Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facendo egualmente fede.
2. Il protocollo è concluso secondo le procedure di ciascuna delle parti contraenti. Esso entrerà in vigore non appena le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie.
3. Il protocollo ha effetto dal 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica di Slovenia



The image shows three handwritten signatures. On the left, a signature for the European Community, which appears to be 'J. M.' followed by a larger signature that is partially obscured. In the center, a signature for the Republic of Slovenia, which appears to be 'J. K.' followed by a larger signature that is partially obscured. On the right, a signature for the Republic of Slovenia, which appears to be 'J. K.' followed by a larger signature that is partially obscured.

Dichiarazione sul punto 3 dell'articolo 12, paragrafo 2 bis

La delegazione della Comunità si impegna ad associare strettamente la Slovenia all'attività intrapresa dalla Comunità, a norma dell'articolo 11 del protocollo n. 9 all'atto relativo all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per realizzare un sistema di controllo elettronico del sistema di ecopunti.

Entrambe le delegazioni hanno convenuto che pur costituendo il 1991 l'anno di base, per il calcolo degli ecopunti della Slovenia si terrà debito conto delle particolari circostanze che hanno influenzato il traffico di transito sloveno nell'anno in questione. Per avviare i lavori su questo punto si terranno riunioni tecniche fra le parti quanto prima possibile nel 1996.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1997

che modifica la decisione 96/304/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle T-shirt

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che la decisione 96/304/CE della Commissione, del 22 aprile 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle T-shirt⁽²⁾ deve essere modificata al fine di chiarire il significato dei termini «100 % da cotone» e «misto di cotone e poliestere»;

considerando che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 96/304/CEE il secondo comma è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«In ogni caso il materiale che entra nella composizione finale di un tessuto deve essere costituito al 100 % da cotone o da un misto di cotone e poliestere. Se giustificato da ragioni tecniche, può essere consentito un massimo del 5 % di fibre elastiche naturali o sintetiche.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1997

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del CGA 245 704, del flzasulfuron, del virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*, dell'imazosulfuron, della pimetrozina e del sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/865/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/57/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di sei sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che il 15 ottobre 1996 la Novartis Crop Protection AG ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva della CGA 245 704;

considerando che il 16 dicembre 1996 la ISK Biosciences ha presentato alle autorità spagnole un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta flzasulfuron;

considerando che il 12 luglio 1996 la Biosys ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*;

considerando che il 27 giugno 1996 la Urania Agrochem GmbH ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta imazosulfuron;

considerando che il 4 settembre 1996 la Novartis Crop Protection AG ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta pimetrozina;

considerando che il 24 aprile 1997 la Monsanto ha presentato alle autorità irlandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta sulfosulfuron;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati

ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il flzasulfuron, il virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua* e la pimetrozina sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 29 maggio 1997;

considerando che il fascicolo riguardante il CGA 245 704 è stato sottoposto all'esame del comitato fitosanitario permanente il 19 giugno 1997;

considerando che i fascicoli riguardanti l'imazosulfuron e il sulfosulfuron sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente l'11 luglio 1997;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Francia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il CGA 245 704, che la Spagna proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il flzasulfuron, che i Paesi Bassi proseguiranno

⁽¹⁾ GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 87.

l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*, che la Germania proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti l'imazosulfuron e la pimetrozina e che l'Irlanda proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il sulfosulfuron;

considerando che la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, la Germania e l'Irlanda presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1. fascicolo trasmesso dalla I.S.K. Biosciences alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del flazasulfuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 29 maggio 1997;
2. fascicolo trasmesso dalla Biosys alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del virus

della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua* come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 29 maggio 1997;

3. fascicolo trasmesso dalla Novartis Crop Protection AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del CGA 245 704 come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 19 giugno 1997;
4. fascicolo trasmesso dalla Urania Agrochem GmbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'imazosulfuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente l'11 luglio 1997.
5. fascicolo trasmesso dalla Novartis Crop Protection AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento della pimetrozina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 29 maggio 1997.
6. fascicolo trasmesso dalla Monsanto alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del sulfosulfuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente l'11 luglio 1997.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica la decisione 97/534/CE relativa al divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/866/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che il 30 luglio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE relativa al divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁶⁾; che la suddetta decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998;

considerando che occorre tuttavia un lasso di tempo più lungo per valutare le implicazioni di detta decisione per un'ampia gamma di prodotti e per esaminare nuovi pareri scientifici, che, pertanto, la decorrenza di efficacia della decisione 97/534/CE deve essere differita;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10 della decisione 97/534/CE, la data del «1° gennaio 1998» è sostituita dalla data del «1° aprile 1998».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 95.

COMITATO DELLE REGIONI

DECISIONE DEL COMITATO DELLE REGIONI

del 17 settembre 1997

relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare la dichiarazione n. 17 allegata all'atto finale dello stesso,

considerando che bisognerebbe adottare disposizioni relative all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni (in appresso denominato «il Comitato»);

considerando che dette misure dovrebbero essere in linea con il codice di condotta in questo settore, deciso e adottato dalla Commissione e dal Consiglio il 6 dicembre 1993, onde assicurare la coerenza e la continuità delle azioni delle istituzioni, conformemente all'articolo C del trattato sull'Unione europea;

considerando che tali disposizioni si applicano a tutti i documenti in possesso del Comitato, indipendentemente dal loro supporto, ad esclusione di quelli elaborati da persone, organismi o istituzioni estranei al Comitato;

considerando che il principio di un vasto accesso del pubblico ai documenti del Comitato, che rientra nel contesto di una maggiore trasparenza dei suoi lavori, deve tuttavia essere corredato di deroghe intese segnatamente alla tutela dell'interesse pubblico, dell'individuo e della vita privata;

considerando che la presente decisione si applica nel rispetto delle disposizioni sulla protezione delle informazioni riservate,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il pubblico ha accesso ai documenti del Comitato alle condizioni previste dalla presente decisione.

2. Per documento del Comitato si intende ogni scritto, indipendentemente dal suo supporto, contenente dati esistenti e in possesso di detta istituzione, salvo quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

1. La richiesta di accesso ad un documento del Comitato è rivolta per iscritto al Segretario generale del Comitato⁽¹⁾. Essa deve essere formulata in modo sufficientemente preciso e contenere segnatamente gli elementi che permettono di identificare il documento o i documenti cui si riferisce. Se del caso, il richiedente è invitato a precisare ulteriormente la richiesta.

2. La richiesta, qualora l'autore del documento sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, non deve essere rivolta al Comitato bensì direttamente all'autore del documento.

Articolo 3

1. L'accesso ai documenti del Comitato è esercitato o mediante consultazione in loco del documento richiesto o mediante rilascio di una copia del documento a spese del richiedente. Il Segretariato generale del Comitato può applicare una tariffa di 10 ECU più 0,036 ECU per pagina, per le copie di documenti di oltre 30 pagine. Le tariffe per le informazioni presenti su altri supporti vengono fissate ad hoc, ma non devono superare un importo ragionevole.

2. I servizi competenti del Segretariato generale si impegnano a trovare una soluzione equa per dare seguito alle richieste reiterate e/o che riguardano documenti voluminosi.

3. La persona autorizzata ad accedere ad un documento del Comitato non può riprodurlo, divulgarlo né utilizzarlo a fini commerciali tramite vendita diretta senza un'autorizzazione preventiva del Segretario generale.

Articolo 4

1. L'accesso ad un documento del Comitato non può essere concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:

— dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);

⁽¹⁾ Sig. Segretario generale del Comitato delle regioni dell'Unione europea, rue Belliard 79, 1040 Bruxelles, Belgio.

- dell'individuo e della vita privata;
- del segreto commerciale ed industriale;
- degli interessi finanziari della Comunità;
- della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito una delle informazioni contenute nel documento, ovvero prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito una di tali informazioni.

2. L'accesso ad un documento del Comitato può essere rifiutato per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Comitato.

Articolo 5

Le richieste di accesso ai documenti del Comitato sono esaminate dai servizi competenti del Segretariato generale, i quali propongono il seguito da dare a ciascuna richiesta.

Articolo 6

1. Il direttore o il capo di un servizio competente, ovvero un funzionario che agisca in loro vece, informa per iscritto il richiedente, entro un mese, del seguito positivo riservato alla sua richiesta o dell'intenzione di darvi risposta negativa. In quest'ultimo caso, all'interessato verranno altresì notificati i motivi di tale intenzione e lo si informerà del fatto che dispone di un mese per trasmettere al Segretario generale una richiesta di conferma ai fini della revisione della posizione presa, in mancanza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta iniziale.

2. L'assenza di risposta a una richiesta di accesso a un documento entro il mese successivo alla presentazione di quest'ultima equivale a un'intenzione di rifiuto.

3. Il Presidente ha il potere di decidere in merito alle richieste di conferma. Tale facoltà può essere delegata al Segretario generale.

4. La decisione di respingere una richiesta di conferma, che deve essere presa entro il mese successivo alla presentazione di tale richiesta, è debitamente motivata. Essa è

comunicata quanto prima e per iscritto al richiedente, che è nel contempo informato del contenuto degli articoli 138 E e 173 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali le persone fisiche possono rivolgersi al mediatore ed il controllo della legittimità degli atti del Comitato da parte della Corte di giustizia.

5. L'assenza di risposta a una richiesta di conferma entro il mese successivo alla presentazione della stessa equivale ad una decisione di rifiuto.

6. In via eccezionale, il Segretario generale, dopo averne informato il richiedente, può prorogare di un mese i termini di cui al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 7

La presente decisione si applica nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle informazioni riservate.

Articolo 8

Ogni due anni, il Segretario generale presenta all'Ufficio di presidenza una relazione sull'attuazione della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data della sua firma.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1997.

Per l'Ufficio di presidenza

Il Presidente

Pasqual MARAGALL i MIRA

RETTIFICHE **Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 103 del 19 aprile 1997)

Pagina 2, articolo 29, paragrafo 2, lettera c):

anziché: «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale.»

leggi: «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni delle Comunità europee.»

 Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 103 del 19 aprile 1997)

Pagina 7, articolo 35, paragrafo 2, lettera b):

anziché: «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale.»

leggi: «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni.»
